

**Nomina degli Amministratori,
previa determinazione del loro
numero, e dei componenti del
Collegio Sindacale e determinazione
dei relativi compensi, ai sensi
dell'art. 2364, 1° comma, punti 2) e
3), del Codice Civile**



MICHELA DEL PIERO

Socio Fondatore

m.delpiero@studionec.it

Laureata all'Università Cattolica di Milano, è iscritta dal 1993 all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Dopo una significativa esperienza presso uno studio tributario di rilevanza nazionale, nel 1999 fonda lo Studio assieme a Lorenzo Sirch e Gianfilippo Cattelan. Dal 2004 al 2008 è stata assessore alle risorse finanziarie, al patrimonio, alla programmazione e controllo, alle pari opportunità della Regione Friuli Venezia Giulia. Dal 2015 al 2022 è stata Presidente del Consiglio di Amministrazione di una Banca Popolare del territorio. Dal 2016 al 2022 è stata Presidente del Collegio Sindacale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e attualmente frequenta il corso organizzato dalla stessa SAF sulla Crisi d'Impresa. Ha rivestito e riveste la carica di amministratore, sindaco e componente dell'Organismo di Vigilanza 231 in primarie società industriali e finanziarie. Su incarico del Tribunale di Udine ha seguito procedimenti concorsuali, giudiziali e concordati preventivi. Nel 2017 ha seguito il Corso di Alta Formazione organizzato dalla SAF Triveneta in collaborazione con l'ABI in tema di Finanza d'Impresa. E' specializzata in consulenza e assistenza fiscale, societaria e contrattualistica.

Contact

www.linkedin.com/in/evadonofrio
(LinkedIn)

www.microsoft.com/en-us/enterprise/services/unified-support-solutions (Company)

Top Skills

Business Strategy

Digital Transformation

Leadership

Languages

Italian (Native or Bilingual)

Spanish (Elementary)

English (Full Professional)

French (Elementary)

Certifications

Microsoft Certified: Power Platform Fundamentals

Artificial Intelligence Foundations: Thinking Machines

Microsoft 365 Certified: Fundamentals

Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals

Accessibility in Action

Eva D'Onofrio

VP Customer Success EMEA at Microsoft
Rome, Latium, Italy

Summary

A question I like to ask myself is: How do we go into tomorrow and bring people with us? I believe technology alone cannot make the difference if people aren't willing to come along when big changes occur. Revolutionary technology can be a game changer, but for me, culture is an essential ingredient of success - in both life and business. Embracing art and humanities can make life more fulfilling, as can working within a company whose additional aim is to embrace diversity, inspire and help others achieve more.

As the Vice President of Microsoft Services for Europe, Middle East and Africa (EMEA), I work with a 6000 plus strong regional team and am accountable for a revenue of more than \$2 billion annually.

Today, customers demand more from Microsoft Services and increasingly seek solutions for not only their technology challenges but also their transformation into a digital business. In close partnership with the local subsidiaries in the areas and countries, my team drive the strategy to sell integrated solutions and modern support aligned with the 4 key Enterprise Solution Areas, Apps & Infrastructure, Business Applications, Data & AI and Modern Workplace.

Experience

Microsoft

8 years 10 months

VP Customer Success EMEA

July 2020 - Present (2 years 7 months)

Rome, Latium, Italy

VP Microsoft Services EMEA

September 2018 - July 2020 (1 year 11 months)

Rome Area, Italy

In my role as VP for Microsoft Services in EMEA, my goal is to broaden an often-siloed perspective in enterprise and continue to support our great partners who have made the market in the consultancy side of our business. Making sure my team and I drive the strongest business impact, starts by partnering with our customers and guiding them through the change management aspect of digital transformation. By working alongside them – and tapping into their industry expertise – together we can have conversations about how to provide AI in a specific way, or IOT in a new way, to modernize their infrastructure or optimize a better path for success.

In tandem with a change management focus, team alignment is critical to my strategy. By building out my team's capabilities with new methodologies and making education a high-level, strategic priority, I am creating an environment where people can learn from each other by making previous digital transformation experiences available – and that pays a direct dividend to the customer.

VP Enterprise Services EMEA

February 2018 - September 2018 (8 months)

Rome Area, Italy

General Manager Services - Western Europe

April 2014 - February 2018 (3 years 11 months)

Rome Area, Italy

IBM

2 years 5 months

Vice President Cloud Services, Europe

August 2013 - January 2014 (6 months)

Vice President Global Technology Services, Italy

September 2011 - July 2013 (1 year 11 months)

Sistemi Informativi S.p.A., an IBM Company

CEO

March 2010 - September 2011 (1 year 7 months)

IBM

22 years

Vice President Government and Healthcare, South West Europe

2008 - March 2010 (2 years)

Strategy Executive, Global Technology Services, South West Europe
July 2005 - March 2008 (2 years 9 months)

Strategy and Marketing Executive, Global technology Services, EMEA
South Region
July 2004 - June 2005 (1 year)

Public Sector Leader, Global Business Services, EMEA South Region
January 2002 - June 2004 (2 years 6 months)

Associate Partner, Public Sector, Global Business Services
January 1998 - December 2001 (4 years)

Project Manager
July 1991 - December 1997 (6 years 6 months)

System Engineer
April 1988 - June 1991 (3 years 3 months)

Education

Sapienza Università di Roma
Bachelor of Engineering - BE, Information and Communication
technology · (1981 - 1987)

IMD Business School
Breakthrough Program for Senior Executives · (2013 - 2013)

INSEAD
Finance for Executives · (2006 - 2006)

Liceo Classico Statale Ennio Quirino Visconti
Maturita' classica · (1976 - 1981)

MARIELLA GIUNTA

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 1998-2023 Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti in Milano presso lo Studio Giunta.
Lo studio si occupa di contenzioso tributario, consulenza fiscale e societaria, pianificazione fiscale, perizie di aziende industriali di medie dimensioni e di partecipazioni, operazioni societarie straordinarie, analisi di processi aziendali e organizzativi.
Membro del collegio sindacale in società di diritto italiano, di piccole, medie e grandi dimensioni, anche soggette a controlli da parte di Autorità di Vigilanza.
Revisore legale in società di diritto italiano.
Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs 8 giugno 2001 n.231
Amministratrice unica in società di diritto italiano
- 1998-2015 Collaboratrice de Il Sole 24 Ore, come esperto nella Rubrica settimanale "L'Esperto Risponde".
- 2009-2010 Docente al corso di Diritto Tributario organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna
- 2006-2007 Relatrice nel corso curato dalla Scuola Alta Formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano relativo alla Direttiva Cee Interessi e Royalties
- 2001-2002 Docente nel corso di specializzazione tributaria Didacom, corsi tenuti: Rimanenze di Beni e Servizi; Il Lavoro Dipendente e le Collaborazioni.
- 2001 Docente Master Sole 24 Ore, Corso di specializzazione tributaria, corso sulle Trasformazione societarie.
- 1998 Collaboratrice nel "Manuale di Finanza straordinaria", edito da Il Sole 24Ore, curato dal Dott. Primo Ceppellini.
- 1993-1996 Revisore contabile presso la società di revisione Coopers & Lybrand, Milano.
Revisioni e due-diligences di società di piccole/medie e grandi dimensioni e società quotate. Redazione di bilanci consolidati.

ISTRUZIONE

- 1987-1992 Laurea in Economia e Commercio, Università Bocconi di Milano
- 1981-1986 Conseguimento diploma maturità scientifica Liceo Scientifico A.Tosi Busto Arsizio.
- 1984-1985 Conseguimento diploma scuola superiore Safford High School, Arizona (USA)

DATI ANAGRAFICI

- Nata a Busto Arsizio (Va) il 4 Giugno 1967
- Residente a Milano

CURRICULUM VITAE

Attività professionale:


- associata dello Studio professionale STUDIO MOTTURA ARALDI con sede legale in Torino - Corso Vittorio Emanuele II n. 72;
- laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Torino il 19 marzo 1987;
- esame di Stato per abilitazione professionale in data 1° novembre 1988;
- iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in data 18 luglio 1989 al n. 992;
- Revisore Legale pubblicato da G.U. 31 bis del 21 aprile 1995 ed iscritta al n. 40073;
- Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Torino dal 13 maggio 1996;
- Perito Penale presso il Tribunale di Torino dal 10 novembre 1999.

Ricopre e ha ricoperto il ruolo di consigliere, membro del collegio sindacale, revisore legale e membro dell'organismo di vigilanza in numerose società operanti nei settori finanziario, industriale, commerciale ed enti no profit.

In particolare svolge attività di consulenza societaria, fiscale e contabile (bilanci ordinari e consolidati) e per operazioni societarie straordinarie, assistenza diversa per holding finanziarie, pianificazione passaggi generazionali, patti di famiglia, corporate governance ed enti no profit.

Torino, 11 maggio 2022.

In fede
Marina MOTTURA



Incarichi professionali

1) Presidente del Collegio Sindacale nelle seguenti società:

N.	SOCIETA'	PROVINCIA SEDE LEGALE	N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE	N. ISCRIZ. R.E.A.
1	Ersel Asset Management SGR S.p.A.	Torino	04428430013	631925
2	Ersel S.p.A.	Torino	11894590154	1285545
3	International Cosmetic Development S.p.A.	Torino	10635080012	1152181
4	Martis S.r.l.	Milano	12859970159	1594375
5	Massifond S.p.A.	Torino	04454100019	634758

2) Sindaco Effettivo nelle seguenti società:

N.	SOCIETA'	PROVINCIA SEDE LEGALE	N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE	N. ISCRIZ. R.E.A.
1	Amati S.p.A.	Torino	00462600016	70966
2	Asset Italia S.p.A.	Milano	09591560967	2100662
3	Diageo Italia S.p.A.	Torino	07832420017	923167
4	Insit S.r.l.	Torino	00470190018	269196
5	Insit Industria S.p.A.	Torino	00937240042	594378
6	Intermedi Chimici Ausiliari Industriali S.p.A. – siglabile I.C.A.I. S.p.A.	Torino	00894940154	603774
7	Itaca Equity Holding S.p.A.	Milano	11389300960	2599226
8	Kelemata S.p.A.	Torino	04837440017	664967
9	Kelemata S.r.l.	Torino	13270120150	947026
10	Mustad S.p.A.	Torino	09347030158	736323
11	Perlier S.r.l.	Milano	04929770966	1783254
12	Sonus Faber S.p.A.	Vicenza	08764320019	321916

3) Sindaco Supplente nelle seguenti società:

N.	SOCIETA'	PROVINCIA SEDE LEGALE	N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE	N. ISCRIZ. R.E.A.
1	Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.	Torino	08301100015	971506
2	Diageo Operations Italy S.p.A.	Cuneo	07832410018	231537
3	Tamburi Investment Partners S.p.A.	Milano	10869270156	1414467

4) Revisore dei Conti nelle seguenti società:

N.	SOCIETA'	PROVINCIA SEDE LEGALE	N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE	N. ISCRIZ. R.E.A.
1	ACB Group S.p.A.	Milano	02797050164	1635214

5) Amministratore nelle seguenti società:

N.	SOCIETA'	PROVINCIA SEDE LEGALE	N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE	N. ISCRIZ. R.E.A.
1	SIR-TO S.r.l.	Torino	00496890013	400373
2	YAM Invest N.V.	Amsterdam (NL)	N.L 810172252	Kvk24324106

6) Membro dell'Organo di Controllo nelle seguenti ONLUS (Enti no profit):

N.	SOCIETA'	PROVINCIA SEDE LEGALE
1	Fondazione Baggi Sisini Onlus	Milano
2	Fondazione Carlo Acutis Onlus	Torino
3	Fondazione Specchio d'Italia Onlus	Milano
4	Fondazione Specchio dei Tempi Onlus	Torino

7) Membro dell'Organismo di Vigilanza nelle seguenti società:

N.	SOCIETA'	PROVINCIA SEDE LEGALE	N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE	N. ISCRIZ. R.E.A.
1	Insit Industria S.p.A.	Torino	00937240042	594378

- Principali incarichi precedentemente ricoperti in Italia

In passato ha ricoperto i seguenti principali incarichi:

- *Presidente del Collegio Sindacale*: Ceresole & C. SIM S.p.A..
- *Sindaco Effettivo*: Prada Industrial S.p.A., Banca Brignone S.p.A., Eurofly Service S.p.A., Ersel Hedge SGR S.p.A., Family Advisory SIM S.p.A. (Gruppo Bancario Sella), Plurifid S.p.A. Società Fiduciaria.

Torino, 11 maggio 2022.

In fede

 Marina MOTTURA

BANCA SELLA S.P.A.

Sede: Biella, piazza Gaudenzio Sella, 1
Capitale sociale: euro 334.228.084
Registro delle Imprese di Biella: 02224410023
Albo Banche: 5626; Codice ABI: 03268
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di BANCA SELLA HOLDING S.P.A.

CONSIDERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE IN SCADENZA SULLA COMPOSIZIONE DEL NUOVO ORGANO DI CONTROLLO - ASSEMBLEA 28 APRILE 2023 -

Il nostro mandato terminerà con la prossima assemblea; quindi, nell'auspicare di porre a disposizione quanto utile agli Azionisti che intendano proporre candidati circa la nomina del collegio sindacale e recare il contributo prescrittoci, richiamiamo la sintesi normativa e le previsioni statutarie.

Ricorriamo ad ampie citazioni, ad evitare che eccessive parafrasi possano comportare esposizione inadeguata di quelle disposizioni, ovviamente riferite esclusivamente all'organo di controllo ed ai suoi componenti.

Le nostre considerazioni, conseguentemente, saranno davvero limitate, parendoci che quei testi rechino precisi e sufficienti riferimenti,

anche rammentato che BANCA SELLA è soggetta alla disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi e che, secondo l'impostazione di gruppo, l'assemblea, conformemente alle indicazioni di BANCA D'ITALIA, conferirà anche al nuovo collegio il ruolo di organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 231/2001.

SINTESI NORMATIVA E STATUTARIA

Oltre agli articoli da 2397 a 2407 del codice civile, i quali disciplinano in generale l'istituto del collegio sindacale, ed al 26 del testo unico bancario, che specifica l'idoneità allo svolgimento dell'incarico, rilevano prevalentemente i contenuti della circolare BANCA D'ITALIA n. 285, del 17 dicembre 2013, *Disposizioni di vigilanza per le banche*, costantemente ed analiticamente aggiornata, il decreto MINISTERO ECONOMIA E FINANZE n. 169, del 23 novembre 2020, e lo statuto.

L'Autorità di vigilanza, infatti – al Titolo IV, Capitolo 1, *Governo societario*, sezioni I, *Disposizioni di carattere generale*, III, *Compiti e poteri degli organi sociali*, e IV *Composizione e nomina degli organi sociali*, qui omesse le note –, detta logiche ed elementi in materia, ora ripercorsi in pur emendabile sintesi.

“(…)

Efficaci assetti organizzativi e di governo societario costituiscono per tutte le imprese condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali; per le banche essi assumono particolare rilievo in ragione delle caratteristiche che connotano l'attività bancaria e degli interessi pubblici oggetto di specifica considerazione da parte dell'ordinamento.

Gli assetti organizzativi e di governo societario delle banche, oltre a rispondere

agli interessi dell'impresa, devono assicurare condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale (...)

Le disposizioni di questo capitolo si articolano in principi generali e linee applicative.

I primi, attraverso norme di carattere generale, fissano gli obiettivi della disciplina rimettendo all'autonomia degli intermediari la concreta individuazione delle soluzioni più idonee a realizzarli, secondo criteri di proporzionalità che tengono conto della dimensione o della complessità della banca (...)

Le linee applicative agevolano, su alcuni aspetti specifici della materia, l'attuazione delle norme generali, senza esaurirne il contenuto precettivo (...)

I vertici dell'impresa bancaria assumono un ruolo centrale nella definizione, sulla base di un'attenta valutazione delle specifiche caratteristiche aziendali, di assetti di governo societario idonei ad assicurare il perseguimento di detti obiettivi (...)

L'organo con funzione di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca (...)

Per l'importanza che detti compiti rivestono a fini di vigilanza, il TUB (art. 52) ha predisposto un meccanismo di collegamento funzionale con l'autorità di vigilanza: l'organo con funzione di controllo deve informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria (...)

La composizione degli organi sociali assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto (...)

Il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli.

La composizione degli organi non deve risultare pletorica: una compagine eccessivamente numerosa può ridurre l'incentivo di ciascun componente ad attivarsi per lo svolgimento dei propri compiti e può ostacolare la funzionalità dell'organo stesso.

Sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che (...) siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (...);

- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire (...) e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate (...);
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dal decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 169;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio (...)

Ai fini delle nomine o della sostituzione dei propri componenti, ciascun organo, tenuto conto della normativa ad esso applicabile: identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale (...) individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini (...)"

L'articolo 11 del decreto richiama i presupposti generali cui riferirsi.

(...)

In aggiunta ai requisiti di professionalità e i criteri competenza dei singoli esponenti previsti dagli articoli da 7 a 10, la composizione degli organi di amministrazione e controllo deve essere adeguatamente diversificata in modo da: alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.

È presa in considerazione, a questi fini, la presenza negli organi di amministrazione e controllo di esponenti: a) diversificati in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico (...); b) le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a realizzare gli obiettivi indicati (...); c) adeguati, nel numero, ad assicurare funzionalità e non pletoricità (...).

Nell'assicurare il rispetto degli obiettivi indicati al comma 1 si tiene conto, tra l'altro, della forma giuridica della banca, della tipologia di attività svolta, della struttura proprietaria, dell'appartenenza ad un gruppo bancario, dei vincoli che

discendono da disposizioni di legge e regolamentari sulla composizione (...).”.

L'articolo 12 ci attribuisce le considerazioni.

“(…)

Ciascun organo identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale per realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 11 e verifica successivamente la rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina. In caso di carenze, l'organo competente adotta misure necessarie a colmarle (...) Se le misure di cui al comma 2 non sono idonee a ripristinare un'adeguata composizione collettiva dell'organo, quest'ultimo formula all'assemblea (...) raccomandazioni per superare le carenze identificate (...).”.

L'articolo 3 del decreto detta i requisiti di onorabilità e correttezza.

“(…)

Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che: a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi]; b) sono stati condannati con sentenza definitiva: 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento (...) di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis (...) [e seguenti, nell'ambito del terrorismo e dell'eversione...], 416 (...) [e seguenti, nell'ambito dell'associazione per delinquere e di tipo mafioso...], 640 [truffa] del codice penale; 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni [codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione...]; d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione,

direzione e controllo (...) Non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste (...) salvo il caso dell'estinzione del reato (...) Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale (...)"

L'articolo 4 del decreto declina i criteri di correttezza, il difetto dei quali non opera *sic et simpliciter*.

"(...)

In aggiunta ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 3, gli esponenti soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse. Sono presi in considerazione a questi fini: a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorchè non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonchè per uno dei delitti (...) [di cui alle nostre note all'articolo 3]; b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorchè non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile; d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di

mercati e di strumenti di pagamento; e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione (...); f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni...]; g) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate [organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi]; h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; i) valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento; l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b); m) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico [segnalazione a una banca dati delle informazioni negative previste dalla relativa disciplina].

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste dal comma 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

(...)”.

L'articolo 5, infatti, esplicita i criteri per la considerazione dell'eventuale rilevanza concreta delle precedenti fattispecie.

“(…)

Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'articolo 4 non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente. La valutazione è condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico.

La valutazione è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti: a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione; b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi; c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa; d) fase e grado del procedimento penale; e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria della banca; f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina (...); g) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza; h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'articolo 4, comma 2; i) grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della banca, società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto; l) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa; m) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

Il caso previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera g), rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico

fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati all'articolo 4, comma 2, lettera g).

Il criterio di correttezza non è soddisfatto quando una o più delle situazioni indicate nell'articolo 4 delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi indicati al comma 1 (...).”.

L'articolo 14 configura i requisiti d'indipendenza *di fatto*.

(...)

Non può assumere l'incarico di componente del collegio sindacale chi: a) si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h); b) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h), o nella lettera c) del presente comma; c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca, la banca o società da questa controllate.

È fatta salva la possibilità per un componente del collegio sindacale di svolgere l'incarico di sindaco (...) contemporaneamente in una o più società dello stesso gruppo bancario

(...)”.

L'articolo 15 enfatizza l'imprescindibile indipendenza *di giudizio*.

“(...)

Tutti gli esponenti agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Tutti gli esponenti comunicano all'organo competente le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) e le motivazioni per cui, a loro avviso, quelle situazioni non inficiano in concreto la loro indipendenza di giudizio.

L'organo competente valuta l'indipendenza di giudizio

(...)”.

L'articolo 30 dello statuto, richiamata la disciplina delle *quote di genere*, prevede le peculiarità sociali.

“(…)

Il Collegio Sindacale (...) è costituito da tre Sindaci effettivi, tra i quali l'Assemblea elegge il Presidente, e (...) due Sindaci supplenti (...) sia i Sindaci Effettivi sia i Sindaci Supplenti devono rappresentare entrambi i generi, in modo da garantire il rispetto della quota di genere anche in caso di sostituzione. (...) Non possono (...) essere nominati componenti effettivi del Collegio Sindacale coloro che ricoprono la medesima carica in più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati (...) dell'Unione Europea o in società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico (...) Il componente effettivo del Collegio Sindacale può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, titolo V, Capo V, VI e VII del Codice Civile nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo (...) adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 (...) salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente (...) Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare

(...)”.

PROFILI QUANTITATIVI

La chiarezza dei contenuti normativi e statutari pare non richiederci commenti *pletorici*, nel rammentare il concetto introdotto da BANCA D'ITALIA e da MINISTERO ECONOMIA E FINANZE.

Sottolineiamo soltanto come ci appaia logico ed utile che la conformità agli stessi – quanto a tali profili ed ai seguenti – sia accertata con i candidati che gli Azionisti intenzionati a proporli all'assemblea vorranno previamente contattare.

PROFILI QUALITATIVI

Analoghe impressioni sembrano potersi trarre in merito a tale aspetto.

Differenza di genere, diversificati percorsi, variegate esperienze e contingenti attività professionali dei nominandi, ovviamente nell'ambito delle competenze attinenti ai doveri ed alle responsabilità peculiari del settore bancario, porranno complessivamente il collegio in condizione di cercare di assolvere al meglio i plurimi compiti e quelli che dovessero eccezionalmente presentarsi od essere prescrittivamente aggiunti.

REQUISITI DI ONORABILITÀ E DI CORRETTEZZA

Le previsioni di cui agli articoli 3, 4, e 5 del decreto ci inducono nuovamente ad escludere osservazioni pleonastiche, nel rimandare ad esse e nel rinnovare l'invito agli Azionisti interessati di previamente acclararne il rispetto con i candidati che intendessero suggerire.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI COMPETENZA

L'articolo 9 del decreto rassegna gli elementi curricolari.

“(…)

Almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, o almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli altri componenti del collegio sindacale sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui all'articolo 7, comma 2.

Il Presidente del collegio sindacale è scelto tra le persone di cui al comma 1 o al comma 2 che abbiano maturato una esperienza professionale di almeno due anni in più rispetto a quella richiesta dai medesimi commi.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle. (...)

La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli (...) 9, quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto [che richiede: tre anni ai soggetti iscritti nel *Registro dei revisori legali* che abbiano ricoperto incarichi in enti di interesse pubblico o sottoposti a regime intermedio di cui al decreto legislativo n. 39/2010; cinque anni, maturati negli ultimi otto, a quelli non in possesso di quell'esperienza; dieci anni, maturati negli ultimi 13, per il presidente del collegio] (...).”.

Il richiamato secondo comma dell'articolo 7 li completa.

“(..)

sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 [che individua persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto] o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali

all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto

(...).

L'articolo 10 puntualizza i profili di competenza.

“(...)

In aggiunta ai requisiti di professionalità di cui agli articoli (...) 9, gli esponenti soddisfano criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della banca. (...)

Il criterio è valutato dall'organo competente, che:

a) prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti: 1) mercati finanziari; 2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; 3) indirizzi e programmazione strategica; 4) assetti organizzativi e di governo societari; 5) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi); 6) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; 7) attività e prodotti bancari e finanziari; 8) informativa contabile e finanziaria; 9) tecnologia informatica;

b) analizza se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica sub a) è idonea rispetto a: 1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati; 2) le caratteristiche della banca e del gruppo bancario a cui essa eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera

(...)”.

Nuovamente, nel rammentare che l'onere e la responsabilità della valutazione saranno attribuite al prossimo collegio, pare sufficiente rinnovare l'invito agli Azionisti intenzionati ad indicare candidati di preliminarmente approfondire questi aspetti con i medesimi, ad evitare

che, successivamente alla nomina, possano emergere le situazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12.

Esso, infatti, prevede che, in caso di carenze, il collegio adotti misure necessarie a colmarle, esemplificativamente mediante la definizione e l'attuazione di idonei piani di formazione.

E che, qualora esse non abbiano raggiunto lo scopo, formuli all'assemblea le opportune raccomandazioni correttive.

TEMPO PREVEDIBILMENTE OCCORRENTE

L'articolo 16 del decreto dispone.

“(..)

Ciascun esponente dedica tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.

La banca assicura che l'esponente sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.

In base alle informazioni assunte ai sensi del comma 1, l'organo competente valuta se il tempo che ciascun esponente può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico.

Se l'esponente dichiara per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla banca, la valutazione prevista dal comma 3 può essere omessa purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) gli incarichi detenuti dall'esponente non superano i limiti previsti dall'articolo 17; b) la condizione sub a) è rispettata senza beneficiare delle previsioni di cui agli articoli 18 e 19; c) l'esponente non ricopre l'incarico di amministratore delegato o direttore generale né è presidente di un organo o di un comitato.

L'organo competente verifica l'idoneità del tempo effettivamente dedicato dagli esponenti, anche alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi o

comitati.

Se la disponibilità di tempo non è sufficiente, l'organo competente chiede all'esponente di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di assumere specifici impegni idonei (...)

Il rispetto degli impegni assunti dall'esponente è verificato (...) [anche alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi o dei comitati]

(...)"

La norma completa e supera la previsione statutaria – lungimirante, ma inevitabilmente non prescrittiva quanto all'impegno effettivo– circa il numero massimo degli incarichi che i sindaci possono assumere.

In merito agli elementi ritraibili dalla nostra esperienza nel triennio 2020 - 2022, riferiamo.

Che l'assemblea è convocata di norma solo annualmente.

Che il consiglio d'amministrazione si riunisce mensilmente, e trimestralmente per gli adempimenti connessi alle *segnalazioni di vigilanza*, oltre che nelle eventuali occasioni che lo richiedano.

Che, di regola, il collegio procede analogamente, tenendo altre sessioni per la redazione delle *considerazioni* alla relazione annuale sulle funzioni essenziali o importanti e sui servizi informatici *esternalizzati* o forniti da soggetti estranei al gruppo SELLA; per gli adempimenti preassembleari; per le possibili urgenze sopravveniente.

Complessivamente, esse sono state 25 nel 2020, 24 nel 2021, 19 nel 2022, oltre a quella congiunta, per lo più a cadenza annuale, dei collegi delle società del gruppo.

Parallelamente, e con analoghe eccezioni, quali componenti dell'organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 –

ovviamente nell'ambito dei rispettivi e diversificati ruoli, competenze, prospettive e finalità – procediamo anche a quelle attività, in quanto non raramente pure di comune interesse istituzionale, oltre alla sessione per la redazione della relazione annuale prevista dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

Assistiamo, almeno singolarmente, a non poche sedute del comitato per le operazioni con parti correlate, competente anche in materia di quelle con i soggetti collegati, che ricorrono quasi mensilmente.

E comunichiamo al consiglio gli esiti delle nostre attività sindacali, mediante dettagliate note trimestrali, nel continuare ad aderire all'impostazione di gruppo, reputandola prassi utile a porlo sistematicamente a conoscenza anche di ogni raccomandazione per l'eliminazione di carenze e di criticità e di tutti i suggerimenti, auspicabilmente giovevoli alla prevenzione di situazioni analoghe, formulati agli esponenti aziendali interessati.

La quantificazione dell'impegno annuale, quindi, ci appare davvero ardua, anche considerato il tempo occorrente, esemplificativamente e non esaustivamente:

- all'aggiornamento normativo;
- alla preparazione delle adunanze consiliari, onde parteciparvi informati e proattivi;
- all'organizzazione delle nostre sedute, seppur con il contributo della risorsa aziendale che ci coadiuva in merito e nella redazione degli appunti per la redazione dei verbali; per meglio impiegare il tempo

dedicato all'interazione con i soggetti *convocati* alle sessioni, li compiliamo – nel senso di trascrivere ordinatamente e compiutamente le informazioni e gli elementi da essi resi o da noi direttamente assunti –, principalmente a cura del sindaco presidente, e li formalizziamo successivamente, tramite contatti telefonici ed in posta elettronica;

- alla formazione, organizzata dalla banca e dal gruppo in riferimento alle *linee applicative* esposte alla *sezione IV* della circolare 285, onde assicurare il *bagaglio di competenze tecniche* necessario per svolgere con consapevolezza il ruolo ed approfondire tecnicamente argomenti contingenti, tra i quali, comunque, ricorreranno ancora nel 2023, la *transizione environmental, social and governance* ed il *governo del sistema AIRB*, al cui impiego BANCA SELLA è stata autorizzata nel 2022.

A questi impegni si aggiungerà l'*induction* destinata ad agevolare i nuovi componenti.

Pertanto, riteniamo maggiormente proficuo richiamare l'indicazione di BANCA D'ITALIA, la Quale, in esito ad analisi statistica condotta a metà 2022, ha rappresentato che, dalla media riferita a banche assimilabili per dimensione ed articolazione a BANCA SELLA, emerge la necessità che i nominandi sindaci assicurino la disponibilità esclusiva annuale di almeno 40 giorni completi, ed il presidente di minimi 45.

E sottolineiamo l'opportunità di *agile* gestione dell'agenda personale.

LIMITE AL NUMERO DEGLI INCARICHI

Poiché BANCA SELLA non è ricompresa tra le *banche di maggiori dimensioni o complessità operativa*, non ricorrono le previsioni degli articoli 17, 18 e 19 del decreto.

Richiamiamo, per completezza, l'articolo 30 dello statuto – lungimirante, sebbene necessariamente non esaustivo – e l'articolo 25 del decreto.

“(…)

Resta ferma la possibilità per gli statuti di prevedere requisiti e criteri nonchè limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti più restrittivi rispetto a quelli previsti dal presente (...)

Restano ferme le altre disposizioni di legge e la relativa disciplina secondaria in materia di requisiti degli esponenti (...) nonchè di composizione degli organi, ivi incluse le disposizioni relative alle società quotate e al divieto di cariche tra intermediari concorrenti di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214...

(...)”.

INDIPENDENZA DI FATTO E DI GIUDIZIO

Le previsioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 del decreto non paiono richiedere nostre osservazioni; enfatizziamo soltanto quei prioritari ed imprescindibili requisiti per esercitare il ruolo di sindaco, nel rimandare ad esse e nel rinnovare l'invito agli Azionisti interessati di previamente approfondire la conformità alle prescrizioni con i candidati che intendessero proporre.

ONORABILITÀ E CORRETTEZZA

Analogamente, null'altro opiniamo dover aggiungere ai dettati degli articoli 3, 4 e 5 del decreto.

INDUCTION E FORMAZIONE

In merito a tali profili, rinviando, concettualmente, alle previsioni normative richiamate in precedenza e, praticamente, alle informazioni rese, tra le altre, al paragrafo relativo all'impegno da necessariamente dedicare all'assumendo incarico.


5 aprile 2023

Il collegio sindacale


Paolo Piccatti



Claudio Sottoriva



Carlo Ticozzi Valerio



Direzione

Biella, 13 aprile 2023
Piazza Gaudenzio Sella 1

Estratto del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di Banca Sella del 03 marzo 2023

Alle ore 09,00 del giorno 03 marzo 2023, convocato dal Presidente, in Biella, presso la sede della società, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Banca Sella S.p.A.

*** omissis ***

5) Rinnovo, per compiuto triennio, del Consiglio di Amministrazione di Banca Sella: identificazione della composizione quali/quantitativa ritenuta ottimale per il prossimo triennio

Il Presidente invita ad intervenire alla riunione, in qualità di relatori, collegati in teleconferenza, Bruno Butera, responsabile dell'area GBS Affari Generali, e Paolo Andreotti, vice responsabile dell'ufficio GBS Segreteria di Gruppo.

Bruno Butera ricorda che con l'approvazione del bilancio 2022 verrà a scadere, per compiuto triennio di carica, l'intero Consiglio di Amministrazione.

In ottemperanza a quanto previsto dal "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali" di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 e dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 del 17 dicembre 2013, "Disposizioni di Vigilanza per le Banche – Governo societario – Parte Prima, Titolo IV, Cap.1", i Consigli di Amministrazione delle banche sono tenuti ad identificare preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale in relazione al conseguimento dell'obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni spettanti agli organi di supervisione e gestione, che richiede la presenza di soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- dalle competenze diffuse tra tutti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno di essi, sia all'interno dei comitati di cui sia parte, che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;

- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca e che operino con autonomia di giudizio.

Le sopra richiamate Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia richiedono che l'attenzione vada posta su tutti i componenti, ivi compresi quelli non esecutivi: questi sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi.

Il processo di nomina, che vede coinvolti il Comitato Nomine e il Consiglio di Amministrazione della capogruppo Banca Sella Holding e l'Assemblea degli Azionisti, è volto ad assicurare che nel Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti idonei a svolgere in modo efficace il ruolo loro attribuito.

Viene quindi presentata la deliberanda relazione "Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione", redatta ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 e della Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013.

““““

RELAZIONE DEL COMITATO NOMINE DI BANCA SELLA HOLDING

1. PREMESSA

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dal "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali" di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 (di seguito anche "D.M. 169") e dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 del 17 dicembre 2013, "Disposizioni di Vigilanza per le Banche - Governo societario - Parte Prima, Titolo IV, Cap.1" (di seguito anche "Circ. 285" o "Disposizioni di Vigilanza").

Sono stati inoltre presi in considerazione i principi contenuti negli "Orientamenti della Banca d'Italia sulla composizione e sul funzionamento dei Consigli di Amministrazione delle LSI" pubblicati il 29 novembre 2022.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sella S.p.A. (di seguito anche "BSE"), in scadenza di mandato, ha identificato, sulla base dell'esperienza di governo nel triennio e delle risultanze del processo di Autovalutazione 2023 (riferita al 2022), la composizione quantitativa e qualitativa ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Banca Sella S.p.A. adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, fondato sulla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale, nominati dall'Assemblea. Tale assetto rappresenta la configurazione più idonea ad assicurare la miglior efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli, nonché il soddisfacimento degli interessi degli azionisti e di tutti gli stakeholder.

Ai fini di quanto stabilito dalle Disposizioni di Vigilanza, BSE rientra nella categoria di "banca intermedia", cioè non può considerarsi banca di maggiori dimensioni o complessità operativa, né banca di minori dimensioni o complessità operativa.

Nell'ambito del processo di armonizzazione della vigilanza bancaria a livello europeo con l'entrata in vigore, a partire dal 4 novembre 2014, del Single Supervisory Mechanism (SSM), BSE rientra tra le Less Significant Institution, sottoposta ai poteri di vigilanza diretta della Banca d'Italia.

Per il 2023 il gruppo Sella è stato inoltre incluso nella lista delle High Impact LSIs (LSIs ad alta priorità per via del potenziale impatto sul sistema finanziario).

2. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA

Lo Statuto della banca prevede che il Consiglio sia formato da non meno di 5 e non più di 13 componenti.

Si valuta che un Consiglio composto da 13 amministratori (l'attuale numero dei componenti), con il contemporaneo rispetto delle indicazioni qualitative espresse nel paragrafo successivo, sia adeguato al fine di consentire l'approfondimento delle tematiche e permettere a ciascun componente di esprimersi, fornendo il proprio personale contributo allo sviluppo di una proficua dialettica, anche con riferimento al funzionamento del comitato endo-consiliare.

Si ritiene che la composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Sella, nella misura di 13 componenti, contribuisca a favorire un'adeguata diversificazione, sia in termini di competenze, sia in termini di esperienza e contributi da parte dei singoli consiglieri

3. COMPOSIZIONE QUALITATIVA

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto sociale e, in particolare, devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e, alcuni, di indipendenza e soddisfare i criteri di competenza e di correttezza. Tutti gli amministratori devono assicurare indipendenza di giudizio e adeguata disponibilità di tempo per l'incarico, nel rispetto degli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente.

3.1 REQUISITI DI ONORABILITÀ E CRITERI DI CORRETTEZZA

Come più articolatamente esposto nel capitolo "SCHEMA DI DETTAGLIO DI REQUISITI E CRITERI", i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra soggetti che soddisfano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del D.M. 169 e i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse di cui all'art. 4 del medesimo Decreto.

Con riferimento ai criteri di correttezza, si precisa che il verificarsi di una o più delle situazioni indicate dal menzionato art. 4 del D.M. 169 non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione, condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione, nonché alla salvaguardia reputazionale.

3.2 REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

I componenti del Consiglio di Amministrazione della banca devono essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 7 del D.M. 169, nonché dei criteri di competenza di cui all'art. 10 dello stesso Decreto, come più specificamente esposti nel capitolo "SCHEMA DI DETTAGLIO DI REQUISITI E CRITERI".

La Policy nomina esponenti aziendali del gruppo Sella prevede che il Consiglio sia composto secondo le regole indicate nella seguente tabella:

Numero Consiglieri	Profili Aziendali		Ruoli Profili Professionali				Profili Imprenditoriali	
	Proprietà	Management gruppo Sella	Legali	Accademici	Commercialisti Revisori Legali	Esperti	Imprenditori	Manager esterni
da 11 a 13	Tra 20% e 40%	Almeno 1	Almeno 1	Almeno 1	Almeno 1	Almeno 1	Eventuale	Eventuale

Il Consiglio, sulla base della propria esperienza nel triennio trascorso:

- esprime le proprie valutazioni e suggerimenti in termini di conoscenze, competenze ed esperienze che ritiene opportuno caratterizzino la composizione qualitativa ottimale del nuovo Consiglio e del Comitato endoconsiliare Parti Correlate, complessivamente, con gli apporti differenziati di ciascun consigliere, riconfermato o di prima nomina;
- delinea, nel prospetto “Matrice di competenze” di seguito rappresentato, l’insieme di conoscenze, competenze ed esperienze che valuta opportune per conseguire la composizione qualitativa ottimale del nuovo Consiglio per il mandato 2023-2025;
- definisce la seguente metrica di diffusione delle suddette conoscenze, competenze ed esperienze:
 - molto diffusa: posseduta da un numero di consiglieri pari a circa la metà della dimensione del Consiglio (almeno 6 su 13 componenti);
 - diffusa: posseduta da un numero di consiglieri pari a circa un terzo della dimensione del Consiglio (almeno 4 su 13 componenti);
 - meno diffusa: posseduta anche solo da qualche consigliere (almeno 2 su 13 componenti), in ragione del carattere prettamente specialistico.

MATRICE			
INDICATIVA DELLA DIFFUSIONE E DEL BILANCIAMENTO IDEALE DELLE ESPERIENZE INDIVIDUALI RICHIESTE PER LE CONOSCENZE, COMPETENZE ED ESPERIENZA COLLETTIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			
	molto diffusa ***	Diffusa **	meno diffusa •
Capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una banca e dell’informativa contabile e finanziaria	***		
Conoscenza dei mercati finanziari		**	
Conoscenza delle tematiche inerenti l’e-banking e/o l’e-commerce e/o le "digital & information technologies" e/o la cyber security		**	
Competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario)		**	
Conoscenza dei sistemi di controllo interno		**	
Conoscenza delle problematiche connesse all’organizzazione Aziendale		**	
Conoscenza delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all’esercizio dell’attività bancaria e dei servizi di investimento		**	
Conoscenza dei sistemi di remunerazione e incentivazione		**	

Conoscenza delle realtà socio-economiche e di mercato delle aree geografiche nelle quali Banca Sella ha una presenza strategica	•••
Conoscenza della regolamentazione nel settore bancario e nelle attività finanziarie	•••
Orientamento e programmazione strategica (comprensione e valutazione degli scenari di medio-lungo termine della Banca e del settore e relative opzioni strategiche)	•••
Conoscenza dei processi di gestione aziendale e degli aspetti di governo societario	••
Conoscenza dei prodotti bancari e finanziari	•••
Conoscenza delle tematiche della Sostenibilità e della loro integrazione nelle strategie della Banca	•••
Esperienza pluriennale di gestione imprenditoriale e/o manageriale	••

3.3 REQUISITI DI INDIPENDENZA

Almeno un quarto degli amministratori nominati deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal D.M. 169.

Mantenendo l'attuale numero dei consiglieri, va prevista pertanto in Consiglio la presenza di almeno 3 amministratori indipendenti.

Il Consiglio ha istituito al proprio interno il Comitato Parti Correlate, composto da 3 amministratori indipendenti come previsto dal Regolamento operazioni con parti correlate di cui alla Delibera Consob n. 17221 del 12/3/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

Il D.M. 169 ha altresì previsto, in capo a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, taluni requisiti di indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della normativa.

Per maggiori dettagli si veda il capitolo "SCHEDE DI DETTAGLIO DI REQUISITI E CRITERI".

3.4 DIVERSIFICAZIONE NELLA COMPOSIZIONE

Come previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione di una banca deve essere adeguatamente diversificato in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico e – limitatamente alle banche operanti in modo significativo in mercati internazionali – provenienza geografica degli esponenti.

Il Consiglio si esprime a favore dell'opportunità che sia salvaguardata la diversificazione tra le fasce di età degli amministratori, per consentire l'espressione di una varietà di opinioni, frutto di una variegata stratificazione di esperienze.

Pertanto, per assicurare un'adeguata diversificazione dell'età degli amministratori, devono

risultare rappresentate almeno tre delle seguenti quattro fasce:

- fino a 50 anni
- tra 51 e 60 anni;
- tra 61 e 70 anni;
- oltre 70 anni.

La Policy nomina esponenti aziendali del gruppo Sella, coerentemente con le vigenti Disposizioni di Vigilanza in tema di quote di genere, prevede l'appartenenza al genere meno rappresentato di almeno un terzo dei componenti del Consiglio (equivalente a 4 componenti, mantenendo l'attuale numero complessivo di consiglieri).

Il Consiglio, tenuto anche conto degli "Orientamenti" espressi dall'Autorità, sottolinea l'importanza di assicurare un equilibrio nella composizione collettiva del board, tra consiglieri con maggior numero di mandati e consiglieri di nomina più recente, bilanciando le conoscenze consolidate della realtà strategica e operativa della banca con nuove competenze e professionalità specifiche aggiornate.

Anche in considerazione della specifica realtà della banca, appartenente al gruppo bancario che fa capo alla famiglia imprenditoriale Sella, si ritiene ottimale prevedere limite minimo del 33% di consiglieri in carica da non oltre tre mandati.

3.5 INCOMPATIBILITÀ

L'art. 36 del D.L. n. 201 "Salva Italia" del 6 dicembre 2011, convertito nella legge 214 del 22 dicembre 2011 (cd. "divieto di interlocking") ha introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario.

3.6 RUOLI ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO

All'interno del Consiglio è possibile identificare diversi ruoli: il presidente, il vice presidente, l'amministratore esecutivo, l'amministratore non esecutivo e l'amministratore indipendente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto disciplinato dallo Statuto (art. 28) e dal comma 3 dell'art. 7 del D.M. 169, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'amministratore delegato e agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e del comitato interno al Consiglio; sovrintende, coordinandosi con l'amministratore delegato alle relazioni esterne istituzionali.

Al Presidente non possono essere conferiti incarichi esecutivi.

Al vice Presidente spetta di sostituire, secondo le regole statutariamente previste, in tutte le sue attribuzioni il Presidente, in caso di assenza o impedimento.

In linea con quanto previsto dallo Statuto e dalle disposizioni normative (art. 7, comma 4 del D.M. 169) l'amministratore delegato è il principale responsabile della gestione dell'impresa, cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi definiti dall'organo con funzione di supervisione strategica ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'aderenza dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni, monitorandone nel continuo il rispetto.

L'amministratore delegato, in particolare, cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della banca e delle società controllate sia adeguato all'operatività e alle dimensioni del Gruppo.

Gli amministratori esecutivi, secondo le Disposizioni di Vigilanza sono: i) i consiglieri destinatari di deleghe o che svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione

dell'impresa; ii) i consiglieri che rivestono incarichi direttivi nella banca, cioè hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta; iii) i consiglieri che rivestono le cariche sub i) o gli incarichi sub ii) in qualsiasi società del gruppo bancario”.

Gli amministratori non esecutivi devono:

- poter incidere positivamente sul dibattito consiliare e partecipare attivamente nell'assunzione delle delibere consiliari, nonché monitorare le scelte compiute dai componenti esecutivi;
- acquisire informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale dall'amministratore Delegato/ direttore generale, dalla funzione di revisione interna e dalle altre funzioni aziendali di controllo;
- non essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società ed evitare situazioni di conflitto di interessi.

Deve essere assicurata la presenza di un numero adeguato di amministratori non esecutivi al fine di garantire un'efficace funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi.

Gli amministratori indipendenti:

- vigilano, con autonomia di giudizio, sulla gestione sociale contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione;
- devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio e da poter apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà dell'organo collegiale.

Con riferimento ai requisiti di indipendenza applicabili agli amministratori della banca, per un maggior dettaglio, si rinvia al capitolo “SCHEDE DI DETTAGLIO DI REQUISITI E CRITERI”.

Tabella di riepilogo dei ruoli all'interno del Consiglio

Ruolo	Esecutivo	Non esecutivo	Indipendente	Totale
Presidente		1		
Vice Presidente	2			
Amministratore Delegato	1			
Altri amministratori	2	3	4	
Numero attuale	5	4	4	13
Numero da prevedere	4-5	4-5	3-4	13

3.7 DISPONIBILITÀ DI TEMPO

È necessario che ogni consigliere sia pienamente consapevole del proprio ruolo strategico nonché dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni svolte. Al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l'effettività del ruolo, i consiglieri devono dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità del proprio incarico, garantendo la frequenza assidua e propositiva alle riunioni e la consultazione del materiale a supporto agli argomenti all'ordine del giorno. Tale disponibilità deve essere maggiore per la parte dei consiglieri a cui sono attribuiti incarichi esecutivi o che sono coinvolti nel comitato consiliare.

Con riguardo alla specifica realtà della banca e con riferimento al triennio 2020-2022, si fanno presenti, a titolo informativo, i seguenti dettagli:

organo	numero riunioni annue	durata media in ore
Consiglio di Amministrazione	18	4:45
Comitato Parti Correlate	15	1:12

Si deve anche tener conto del tempo necessario di preparazione di ciascuna riunione e, per i Presidenti del Consiglio e del Comitato, anche quello dedicato allo svolgimento del ruolo e alle attività di preparazione, organizzazione e coordinamento delle relative sedute. Occorre anche considerare l'impegno necessario per la partecipazione alle riunioni dedicate all'induction e alla formazione ricorrente nel corso del triennio.

A quanto sopra andranno aggiunti i tempi necessari per gli eventuali trasferimenti.

In relazione a quanto precede, il Consiglio raccomanda che ogni candidato accetti la carica quando ritenga di potervi dedicare il tempo necessario, tenendo conto di quello destinato ad altre attività, lavorative o professionali, nonché allo svolgimento di incarichi ricoperti in altre società.

Con l'obiettivo di assicurare il buon funzionamento e il contributo di ciascun componente alla dialettica interna, il Consiglio di Amministrazione di Banca Sella stima, come segue, il tempo minimo (in giorni/anno) ritenuto necessario per l'efficace partecipazione alle riunioni:

35	giorni/anno
20	<i>di cui per la partecipazione alle riunioni</i>
1	<i>di cui per incontri extraconsiliari</i>
14	<i>di cui per formazione/aggiornamento e preparazione alle riunioni</i>
giorni/anno aggiuntivi	
25	maggiorazione per il Presidente
10	maggiorazione per il Vice Presidente
15 / 12	maggiorazione per il Presidente / componente del Comitato Parti Correlate
per l'Amministratore Delegato	
pressoché continuativo, considerando anche le altre cariche ricoperte nel Gruppo	

3.8 LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

I consiglieri sono tenuti al rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, secondo quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto:

“Non possono, altresì, essere nominati componenti del Consiglio coloro che ricoprono incarichi di amministrazione, direzione o controllo in più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea o società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa vigente.

L'Amministratore può assumere altri incarichi di amministrazione, direzione o controllo presso le società di cui al Libro V, titolo V, Capi V, VI e VII del Codice Civile nel limite massimo pari a sette punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14/5/1999 e successive modificazioni.”

4. FORMAZIONE

Facendo seguito alle previsioni dell'art. 12 del D.M. 169 e alle raccomandazioni della

Circ. 285 il Consiglio uscente promuove la partecipazione dei consiglieri ad apposite iniziative di formazione.

Il Consiglio auspica che:

- i consiglieri di nuova nomina vengano accompagnati per acquisire le necessarie conoscenze sulla nostra realtà operativa e sul funzionamento degli organi;
- tutti i consiglieri partecipino al percorso formativo, in continuità con quanto svolto in passato, considerando che per ciascun anno del triennio di mandato, la banca ha sempre promosso una serie di iniziative di formazione continua, tra le quali, quelle relative a tematiche di rilevanza aziendale e di Gruppo, e a tematiche legate alla sostenibilità e alla digitalizzazione.

5. VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA NOMINA

Ai sensi dell'articolo 23 del D.M. 169 e della Circ. 285 spetterà al Consiglio di Amministrazione valutare l'idoneità dei consiglieri eletti e l'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo.

I risultati di tale analisi andranno trasmessi alla Banca d'Italia e saranno resi noti agli azionisti, per consentire a questi ultimi di adottare le eventuali opportune misure, in tempo utile rispetto alla prima assemblea di approvazione del bilancio successiva al rinnovo integrale dell'organo o della maggioranza dei suoi componenti.

6. SCHEDA DI DETTAGLIO DI REQUISITI E CRITERI REQUISITI DI ONORABILITÀ (ART. 3 DEL D.M. 169)

1. Non possono ricoprire l'incarico di consigliere di amministrazione coloro che:
 - (a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - (b) sono stati condannati con sentenza definitiva:
 - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418 e 640 del codice penale;
 - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - (c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - (d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3,

del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3- bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.

2. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:
 - (a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - (b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
4. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

CRITERI DI CORRETTEZZA (ARTT. 4 e 5 DEL D.M. 169)

Gli esponenti soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse. A tal fine, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

- (a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 e 640 del codice penale;
- (b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- (c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- (d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in

- materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- (e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del Testo Unico della Finanza;
 - (f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - (g) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;
 - (h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
 - (i) valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
 - (l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere (a) e (b);
 - (m) informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni suindicate è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Il verificarsi di una o più delle suindicate situazioni non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione. La valutazione è condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico.

In ogni caso, il criterio di correttezza non è soddisfatto quando una o più delle situazioni suindicate delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte

che si pongono in contrasto con gli obiettivi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ (ART. 7 DEL D.M. 169)

Gli esponenti con incarichi esecutivi devono essere scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- (a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- (b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca.

Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti precedenti o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- (a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- (b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- (c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti di cui sopra.

L'Amministratore Delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui sopra, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

CRITERI DI COMPETENZA (ART. 10 DEL D.M. 169)

Gli esponenti soddisfano criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali e operative, della Banca. Sono prese in considerazione, a

questi fini, la conoscenza teorica - acquisita attraverso gli studi e la formazione - e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

A tal fine, è necessario che:

- (a) siano prese in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:
 - mercati finanziari;
 - regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - indirizzi e programmazione strategica;
 - assetti organizzativi e di governo societari;
 - gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
 - sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - attività e prodotti bancari e finanziari;
 - informativa contabile e finanziaria;
 - tecnologia informatica;
- (b) sia analizzato se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica siano idonee rispetto a:
 - i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;
 - le caratteristiche della Banca, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

Inoltre, per l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio di Amministrazione, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.

Il criterio di competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'esponente a ricoprire l'incarico. In caso di specifiche e limitate carenze, il Consiglio di Amministrazione può adottare misure necessarie a colmarle.

CRITERI DI ADEGUATA COMPOSIZIONE COLLETTIVA DEGLI ORGANI (ARTT. 11 e 12 DEL D.M. 169)

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguatamente diversificata in modo da: alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.

A tal fine, deve essere presa in considerazione la presenza nel Consiglio di Amministrazione di esponenti: (a) diversificati in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico e, per le banche operanti in modo significativo in mercati internazionali, provenienza geografica degli esponenti; (b) le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a realizzare gli obiettivi suindicati; e (c) adeguati, nel numero, ad assicurare funzionalità e non pletoricità dell'organo.

Nell'assicurare il rispetto degli obiettivi suindicati si tiene conto, tra l'altro, della forma giuridica della banca, della tipologia di attività svolta, della struttura proprietaria, dell'appartenenza ad un gruppo bancario, dei vincoli che discendono da disposizioni di legge e regolamentari sulla composizione del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale per realizzare gli obiettivi suindicati e verifica successivamente la rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

In caso di carenze, il Consiglio di Amministrazione adotta misure necessarie a colmarle, tra le quali: (a) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti agli esponenti, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con gli obiettivi di cui al presente paragrafo; (b) definire e attuare idonei piani di formazione. Se dette misure non sono idonee a ripristinare un'adeguata composizione collettiva del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo formula all'assemblea raccomandazioni per superare le carenze identificate.

REQUISITI DI INDIPENDENZA (ART. 13 DEL D.M. 169)

Si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- (a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere che seguono;
- (b) è un partecipante nella Banca;
- (c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
- (d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
- (e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- (f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione nonché di direzione presso la Banca;

- (g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- (h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- (i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni suindicate si applicano ai soggetti che svolgono nell'ente funzioni equivalenti a quelle ivi indicate.

Il difetto dei requisiti in esame comporta la decadenza dall'incarico di consigliere indipendente. Se in seguito alla decadenza il numero residuo di consiglieri indipendenti nell'organo è sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di governo societario per le banche attuative del TUB o di altre disposizioni dell'ordinamento che stabiliscono un numero minimo di consiglieri indipendenti, il consigliere in difetto dei requisiti di cui al presente articolo, salvo diversa previsione statutaria, mantiene l'incarico di consigliere non indipendente.

INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (ART. 15 DEL D.M. 169)

Tutti gli esponenti agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile. A tal fine, tutti gli esponenti comunicano al Consiglio di Amministrazione le informazioni riguardanti le situazioni indicate alle lettere a), b), c), h) e i) di cui al paragrafo precedente in materia di requisiti di indipendenza e le motivazioni per cui, a loro avviso, quelle situazioni non inficiano in concreto la loro indipendenza di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza di giudizio dell'esponente alla luce delle informazioni e delle motivazioni da questo fornite e verifica se i presidi

previsti da disposizioni di legge e regolamentari, nonché delle eventuali ulteriori misure organizzative o procedurali adottate dalla Banca o dall'esponente, sono efficaci a fronteggiare il rischio che le situazioni indicate in precedenza possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente o le decisioni del Consiglio di Amministrazione. Rilevano in particolare i presidi previsti dai seguenti articoli: 2391 e 2391-*bis* del codice civile e relative disposizioni attuative; Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile; 53, commi 4 e 4-*quater*, e 136 del TUB e relative disposizioni attuative; 6, comma 2-*novies*, del TUF; 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Se i presidi esistenti non sono ritenuti sufficienti, il Consiglio di Amministrazione può: (i) individuarne di ulteriori e più efficaci; (ii) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti all'esponente, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con l'obiettivo di garantire la sana e prudente gestione della Banca. Se dette misure non vengono adottate o sono insufficienti a eliminare le carenze riscontrate, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza dell'esponente.

Il Consiglio di Amministrazione verifica l'efficacia dei presidi e delle misure adottate per preservare l'indipendenza di giudizio dell'esponente, anche alla luce del comportamento da questi tenuto in concreto nello svolgimento dell'incarico.

DISPONIBILITÀ DI TEMPO ALLO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI (ART. 16 DEL D.M. 169)

Ciascun esponente dedica tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica al Consiglio di Amministrazione gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e gli altri situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.

La banca assicura che l'esponente sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.

In base alle informazioni assunte, il Consiglio di Amministrazione valuta se il tempo che ciascun esponente può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione verifica l'idoneità del tempo effettivamente dedicato dagli esponenti, anche alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi o comitati.

Se la disponibilità di tempo non è sufficiente, il Consiglio di Amministrazione chiede all'esponente di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo, ovvero adotta misure tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'esponente da comitati. Il rispetto degli impegni assunti dall'esponente è verificato ai sensi del capoverso che precede. In ogni caso, la valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneità dell'esponente.

””””

*** **

Il Consiglio all'unanimità approva la composizione quali/quantitativa ritenuta ottimale del prossimo Consiglio di Amministrazione di Banca Sella.

*** omissis ***

Null'altro essendovi a deliberare, nemmeno sul punto "Varie ed eventuali" all'ordine del giorno, e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 13,35.

Il Segretario
(Giovanni Zanetti)

Il Presidente
(Maurizio Sella)

Le parti omesse non riguardano la delibera in oggetto.

Per conformità all'originale.